

Polizza Nr:	40313690000001
Certificato Nr:	2020/6236328164 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
Periodo Assicurato:	Dal ore 24:00 al ore 24:00
Tipo di Assicurazione e condizioni Particolari e Generali Assicurazione:	Assicurazione per i danni ai corpi e veicoli terrestri come da testo di polizza allegato
Intermediario Proponente:	ASSITECA SPA FILIALE DI FIRENZE
Intermediario Collocatore:	Qubo Insurance Solutions s.r.l. con Numero Iscrizione al RUI - A000350435, con sede operativa in Via Aldo Moro n. 1 - 38062 Arco (TN) Autorizzato dagli Assicuratori a gestire questo contratto di Assicurazione
Assicuratore:	TUA Assicurazioni S.p.A. Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 MILANO
Assicurato:	() P.IVA
Tipo veicolo Assicurato:	VEDI LISTA VEICOLI ALLEGATA
Targa Veicolo Assicurato:	VEDI LISTA VEICOLI ALLEGATA
Valore Assicurato EUR:	VEDI LISTA VEICOLI ALLEGATA
Garanzie scelte, Scoperti e Franchigie:	
Vincolo Leasing:	VEDI LISTA VEICOLI ALLEGATA
Regolazione premio:	L'inserimento di veicoli aggiuntivi avviene come specificato dall'art. II.4 delle condizioni di polizza. Al termine del/i periodo/i di seguito indicati si procederà all'emissione dell'appendice di regolazione premio:
Validità Territoriale:	Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
Foro Competente:	Esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato
Giurisdizione:	L'Assicurazione è regolata in base alla Legge del luogo di residenza dell'Assicurato.
Fanno parte integrante della Polizza i seguenti documenti:	
<ul style="list-style-type: none"> la presente Scheda di Polizza le Condizioni e il Testo di Polizza allegate la Lista dei Veicoli Assicurati 	
Premio Assicurativo Annuale Netto EUR 0,00 Imposte: EUR 0,00 Premio Totale incluse Tasse 0,00 Frazionamento Premio unico Attenzione: Polizza senza tacito rinnovo	



Il premio deve essere pagato all' Intermediario Collocatore (il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli assicuratori) attraverso l'Intermediario Proponente riportato in scheda di polizza. La copertura decorre dalla comunicazione di incasso da parte dell'Intermediario.

Rata dovuta al	Premio Netto	Imposte	Totale
----------------	--------------	---------	--------

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nazzareno Cerni', is centered on the page.

17/11/2020

Data

Nazzareno Cerni

Amministratore Delegato



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



CON LA FIRMA DELLA PRESENTE SCHEDA DI POLIZZA IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL SET INFORMATIVO CONTENENTE IL DIP DANNI MOD. DIPQUB 1 ED. 12/2018, IL DIP AGGIUNTIVO MOD. DIP+QUB ed. 01/2019 E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO MOD. QUB ed. 2019 DI CUI AL REGOLAMENTO IVASS N° 35 DEL 26/05/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI.

Luogo e Data

Il Contraente

Ai sensi e ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole della Polizza:

I. CONDIZIONI PARTICOLARI: ART. I. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - ART. I. 2. RISARCIMENTO - ART. I. 3. ESCLUSIONI

III. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ART. III. 2. VALIDITÀ TERRITORIALE - ART. III. 3. DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE - ART. III. 7. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ART. III. 8. ENTITÀ DELL'INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTO - ART. III. 9. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ART. III. 10. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SINISTRO - ART. III. 12. RIPARAZIONI - ART. III. 15. DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO - ART. III. 16. RECESSO IN CASO DI SINISTRO - ART. III. 17. CONDIZIONI DI VINCOLO - ART. III. 20. RICHIESTA FRAUDOLENTA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ART. III. 21. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE - ART. III. 22. FORMA DI COMUNICAZIONE

IV. INFORMAZIONI SUI RECLAMI

V. ARBITRATO

Luogo e Data

Il Contraente

Il pagamento del Premio per l'importo di € _____ è stato fatto in mie mani in data _____

L'incaricato _____



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



Elenco dei veicoli assicurati, garanzie, franchigie e valore assicurato

TARGA	TIPO VEICOLO	SOCIETA' DI LEASING	SCADENZA LEASING	TIPO COPERTURA	VALORE ASSICURATO	CRISTALLI	MASSIMALE CRISTALLI	TRAINO	SCOPERTO	FRANCHIGIA	PROPRIETARIO, LOCATARIO	PREMIO NETTO	PREMIO LORDO
-------	--------------	---------------------	------------------	----------------	-------------------	-----------	---------------------	--------	----------	------------	-------------------------	--------------	--------------



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
 COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
 www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
 NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
 ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
 SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA



Protezione Autoveicoli

Assicurazione

Corpi Veicoli Terrestri

Privati e Commerciali



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

INDICE

GLOSSARIO

I. CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. I. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. I. 2. RISARCIMENTO

ART. I. 3. ESCLUSIONI

II. ACCORDI SPECIALI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. II. 1. GARANZIA CRISTALLI

ART. II. 2. COSTI DI RECUPERO E TRAINO

ART. II. 3. COPERTURA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

ART. II. 4. PREMIO E REGOLAZIONE

ART. II. 5. RICORSO TERZI DA INCENDIO

III. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. III. 1. DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA

ART. III. 2. VALIDITÀ TERRITORIALE

ART. III. 3. DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

ART. III. 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

ART. III. 5. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

ART. III. 6. VALORE ASSICURABILE E REGOLA PROPORZIONALE

ART. III. 7. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART. III. 8. ENTITÀ DELL'INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTO

ART. III. 9. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. III. 10. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SINISTRO

ART. III. 11. RECUPERI

ART. III. 12. RIPARAZIONI

ART. III. 13. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

ART. III. 14. ALTRE ASSICURAZIONI

ART. III. 15. DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

ART. III. 16. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

ART. III. 17. CONDIZIONI DI VINCOLO

ART. III. 18. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

ART. III. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

ART. III. 20. RICHIESTA FRAUDOLENTA – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. III. 21. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

ART. III. 22. FORMA DI COMUNICAZIONE

ART. III. 23. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

IV. INFORMAZIONI SUI RECLAMI

V. ARBITRATO

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Glossario

Accessorio:	Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli
Allagamento:	Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto non dovuto a fenomeno naturale
Alluvione:	Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale
Assicurato:	Le persone fisiche o giuridiche, indicate nella Scheda di Polizza, nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione;
Assicuratori:	I soggetti regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, in particolare del ramo di pertinenza, che assumono il rischio e rilasciano copertura assicurativa;
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione;
Autoveicoli:	Veicoli a motore per il trasporto cose e persone;
Broker/Intermediario:	L'intermediario autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore;
Bufera:	Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di 50km/h;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza;
Contratto di Assicurazione:	Il contratto in forza del quale gli Assicuratori assumono, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;
Coverholder:	Un intermediario del quale in base ad un accordo scritto gli Assicuratori si avvalgono nella gestione e sottoscrizione dei singoli contratti assicurativi;
Danni:	Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Dati Elettronici:	Dati, concetti e informazioni convertiti in moduli utilizzabili per comunicazioni, interpretazione o elaborazione mediante elaborazione elettronica ed elettromeccanica dei dati o apparecchiature controllate elettronicamente, e include programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e la manipolazione dei dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.
Degrado d'uso:	Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
Frana:	Distacco di terra e materiale roccioso da un pendio;
Grandine:	Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi;
Incidente:	L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo;
Indennizzo:	Le somme dovute dagli Assicuratori in caso di sinistro;



Inondazione:	Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale;
Massimale:	L'importo massimo (limite di indennizzo) che gli Assicuratori sono obbligati a corrispondere per capitale, interessi e spese;
Polizza:	Il contratto di Assicurazione;
Premio:	L'importo che il Contraente o l'Assicurato versa alla Società al perfezionamento della polizza;
Primo Rischio Assoluto:	Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile;
Questionario:	il documento con il quale l'Assicurato fa pervenire agli Assicuratori le informazioni rilevanti per il contratto assicurativo e con il quale comunica la sua volontà a concludere una Assicurazione in base alle condizioni di questa Polizza ;
Rapina:	Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona al fine di trarne ingiusto profitto;
Scheda di Polizza:	Il documento allegato alla Polizza che indica le specifiche condizioni contrattuali dell'Assicurazione (parti in causa, inizio e fine del contratto, scoperto, premio, ecc.);
Scoperto / Franchigia:	La somma indicata nella Scheda di Polizza che viene dedotta all'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata assicurazione;
Smottamento:	Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti di acqua;
Tempesta:	Vento, con velocità registrata pari o superiore a 50 Km/h;
Terremoto Eruzioni Vulcaniche:	Movimento brusco e repentino della crosta terrestre o fuoriuscita di materiale lavico dovuto a causa endogene.
Tromba d'aria:	Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori a 89 km/h;
Uragano:	Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h;
Valore a Nuovo: (Assicurazione)	Forma di assicurazione nella quale l'Assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del "Degrado d'Uso sui pezzi di ricambio;
Valore commerciale: (Assicurazione)	Forma di assicurazione nella quale gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l'Assicurato applicando il degrado d'uso sui pezzi di ricambio;
Veicoli pesanti:	autoveicoli immatricolati ai sensi del codice della strada come autocarri, quindi destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

I. Condizioni Particolari

Art. I.1. Oggetto dell'assicurazione

Gli Assicuratori indennizzano l'assicurato, fino al limite indicato nella Scheda di Polizza per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo ivi descritto, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo.

La Copertura Assicurativa verrà prestata sulla base delle tre seguenti Opzioni scelte dall'Assicurato e riportate in Scheda di Polizza.

Formeranno parte integrante della Copertura prescelta anche le Estensioni di Garanzia esplicitamente richieste e riportate in Scheda di Polizza e le Condizioni Generali di Polizza

OPZIONE 1: Protezione Autoveicoli "Silver"

La copertura in oggetto viene prestata per danni materiali e diretti subiti a seguito di:

Incendio

Incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Furto

Furto o rapina, nonché danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o tentativo di tali reati.

OPZIONE 2: Protezione Autoveicoli "Gold"

La copertura in oggetto viene prestata per danni materiali e diretti subiti a seguito di:

Incendio

Incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Furto

Furto o rapina, nonché danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o tentativo di tali reati.

Eventi atmosferici

Trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste e le cose da essi trasportate, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, slavine, valanghe, eruzioni vulcaniche, terremoti.

Eventi socio-politici e vandalismo

Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

OPZIONE 3: Protezione Autoveicoli "Platinum"

La copertura in oggetto viene prestata per danni materiali e diretti subiti a seguito di:

Incendio

Incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Furto

Furto o rapina, nonché danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o tentativo di tali reati.

Eventi atmosferici

Trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste e le cose da essi trasportate, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, slavine, valanghe, eruzioni vulcaniche, terremoti.

Eventi socio-politici e vandalismo

Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

Kasko

Urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione verificatisi durante la circolazione.

Collisione Veicoli Agganciati

Copertura valida solo per i Veicoli Pesanti



TUA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



Collisione di veicoli agganciati l'uno all'altro (rimorchiatore e rimorchio). Esclusi rimangono: i danni dovuti ad "apertura del timone" del veicolo trainante, a "danneggiamenti da manovre" o a "puri danneggiamenti da torsione".

GARANZIA VALIDA PER TUTTE LE TRE OPZIONI ("SILVER", "GOLD" E "PLATINUM"):
Traino e recupero del mezzo danneggiato

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, in quanto relativo a garanzia per la quale è stato corrisposto il premio, la compagnia rimborserà i costi per il recupero ed il traino del mezzo danneggiato, dal luogo del sinistro fino alla sede della ditta che effettua il traino.

Il massimo esborso della compagnia a tale titolo non potrà essere maggiore della differenza tra il danno subito dal veicolo ed il valore dello stesso assicurato in polizza.

Art. I.2. Risarcimento

Autovetture ed eventuali altri veicoli con massa fino a max.3.500 kg assicurati con Tariffa Autovettura.

In deroga all'Art. III.7. la copertura viene prestata nella forma di risarcimento "Valore a Nuovo", ovvero gli eventuali indennizzi non terranno conto del degrado d'uso:

- Nei primi 60 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo assicurato per i danni parziali
- Nel primo anno dalla prima immatricolazione del veicolo assicurato per danno totale.

ai fini della deroga di cui sopra i 60 mesi non devono essere superati nei primi sei mesi di validità della Polizza

Veicoli commerciali, veicoli industriali, agricoli, pullman assicurati con Tariffa Autocarro o Pullman

In deroga all'Art. III.7. la copertura viene prestata nella forma di risarcimento "Valore a Nuovo", ovvero gli eventuali indennizzi non terranno conto del degrado d'uso:

- Nei primi sei mesi dalla data di immatricolazione in Caso di danno totale
- Nei primi 36 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo assicurato per i danni parziali ad esclusione dei danni parziali alle parti del motore, dell'apparato elettrico, batteria, gomme ed allestimenti e parti meccaniche soggetti ad usura per le quali verrà applicato il degrado d'uso.

ai fini della deroga di cui sopra i 36 mesi non devono essere superati nei primi sei mesi di validità della Polizza.

Art. I.3. Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- b) avvenuti in conseguenza di:
 - atti di guerra e terrorismo, occupazione militare, invasione, insurrezione
 - sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. L'esclusione in caso di colpa grave non si applica nel caso di sinistro indennizzabile per gli eventi assicurati con la garanzia Kasko per collisione con veicolo identificato;
- d) causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- e) causati da operazioni di carico e scarico sul veicolo;
- f) avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano o manovre di carico/scarico del veicolo;
- g) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- h) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- i) avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- j) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche in genere, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



- k) direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- l) i danni verificatisi durante i lavori di manutenzione, di riparazione o ripristino del veicolo assicurato;

II. Accordi Speciali ed Estensioni di Garanzia

Le seguenti clausole integrano ed estendono le Garanzie previste dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari. Le Clausole sono valide solo se esplicitamente richieste dall'Assicurato e riportate in Scheda di Polizza.

Art. II.1. Garanzia Cristalli

Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta per cause accidentali o fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite riportato in Scheda di Polizza per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni provocati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

Il rimborso avverrà previa detrazione della Franchigia prevista in Scheda di Polizza. Qualora la sostituzione avvenga in uno dei centri convenzionati riportati in Scheda di Polizza gli Assicuratori rinunceranno all'applicazione della Franchigia prevista per questa Garanzia.

La Franchigia prevista per la Garanzia Cristalli non cumula con eventuali altre Franchigie applicate.

Art. II.2. Costi di recupero e traino

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e sempreché ne sia stato corrisposto il relativo premio, saranno rimborsati anche i costi per il traino del mezzo sinistrato fino alla sede dell'assicurato o all'officina di sua fiducia.

La Compagnia non sarà obbligata per somma superiore a quella indicata nella scheda di polizza per tale specifica garanzia.

Art. II.3. Copertura a Primo Rischio Assoluto

Per Autoveicoli più vecchi di tre anni e nell'ambito della Opzione 3 Protezione Autoveicoli "Platinum" l'Assicurato ha la possibilità di concludere l'Assicurazione a Primo Rischio Assoluto. Gli indennizzi verranno pagati ai sensi della presente clausola e su base del massimale riportato in Scheda di Polizza. Non troverà applicazione la Regola della Proporzionale, come definita all'Art. III.6. ovvero dall'art. 1907 del Codice Civile e gli eventuali indennizzi non terranno conto del degrado d'uso come definito all'Art. III.7..

In nessun caso l'indennizzo corrisposto cumulato con quanto eventualmente corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato.

Art. II.4. Premio e Regolazione

Qualora l'Assicurazione sia concessa sulla base di un parco veicolare variabile ("Libro Matricola") la Polizza avrà per base una Lista Veicoli nella quale sono riportati i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente intestate al P.R.A allo stesso Contraente, Azienda collegata o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing e simili.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alle condizioni di polizza e alle garanzie e alle coperture prescelte.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora se appositamente comunicata dal contraente) del giorno di ricevimento della notifica per fax o posta elettronica.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio è effettuata per ogni annualità assicurativa alla scadenza annuale del contratto contestualmente al versamento del premio di rinnovo. In caso di non rinnovo verrà emessa una quietanza finale per la polizza non rinnovata.

Art. II.5. Ricorso Terzi da Incendio

Gli assicuratori si obbligano a indennizzare l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale riportato in Scheda di Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da Incendio o Esplosione (come definito nell'Art. I.1.) del veicolo assicurato quando non è in circolazione. La Somma Assicurata per questa copertura non sarà cumulabile con la Somma Assicurata di altre coperture dei veicoli.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- I. coperti dalla Polizza di Responsabilità Civile del medesimo veicolo;
- II. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato;
- III. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

III. Condizioni generali di assicurazione

Art. III.1. Delimitazione della copertura

L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate agli effetti della delimitazione e della durata della garanzia e ferma restando l'applicazione della legge Italiana, dalle Condizioni Particolari nonché dalle Estensioni di Garanzia, che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali.

Art. III.2. Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. III.3. Dichiarazione del Contraente

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893. e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. III.4. Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. III.5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'assicurazione, avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso. Fermo restando applicazioni di Premio minimo previste nella parte che si riferisce al calcolo del Premio.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

Art. III.6. Valore assicurabile e regola Proporzionale

Il valore assicurato e riportato in Scheda di Polizza si riferisce al valore del veicolo dichiarato all'inizio di ogni periodo assicurativo dall'Assicurato. Questo comprende anche gli accessori purché stabilmente fissati sul veicolo assicurato e documentati mediante fattura o altro documento equivalente.

Nella determinazione del valore assicurato si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo, gli Assicuratori rispondono dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. III.7. Determinazione e liquidazione del danno

- 1) In caso di sinistro, per determinare la somma indennizzabile, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro in base ai seguenti parametri:
 - per le autovetture al valore risultante dalle quotazioni indicate dalla rivista Quattroruote relativa al mese di accadimento del sinistro, o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate;
 - per tutti gli altri veicoli, al valore di valutazione di mercato risultante da Eurotax giallo relativo al mese di accadimento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore.

In mancanza di quotazioni pubblicate, sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.

- 2) Il valore degli accessori installati successivamente all'immatricolazione del veicolo, purché compreso nel valore assicurato, verrà determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o da documento equivalente.
- 3) Nella determinazione della somma indennizzabile, si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
- 4) In ogni caso, la somma indennizzabile non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo degli accessori se compresi nel valore assicurato.

Perdita totale

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, gli Assicuratori determinano la somma indennizzabile in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, decurtato dell'importo dell'eventuale relitto stabilito in sede di perizia.

Danni parziali

- In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, gli Assicuratori determinano il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso con applicazione del degrado d'uso al momento del sinistro tenuto conto di eventuali sostituzioni o migliorie successive alla data di prima immatricolazione, purché documentate mediante fattura o altro documento equivalente.
- Dall'ammontare del danno viene dedotto il valore delle migliori apportate prima del sinistro e non comprese nel valore assicurato. Resta salvo quanto disposto all'art. 1914 del Codice Civile (obbligo di salvataggio).
- Qualora il costo delle riparazioni sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, la somma indennizzabile sarà pari a tale differenza, decurtato dell'eventuale valore del relitto stabilito in sede di perizia.
- Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Valutazione dei supporti di elaborazione dei dati elettronici

- Qualora i supporti per l'elaborazione dei dati elettronici assicurati in questa Polizza subissero perdite fisiche o danni assicurati in questa Polizza, la base di valutazione sarà il costo del supporto vergine oltre al costo per la copia dei Dati Elettronici da un back-up o da un originale di una generazione anteriore. Tali costi non includeranno la ricerca e ingegneria né i costi di ricreazione, raccolta o assemblaggio di tali Dati Elettronici. Se i supporti non vengono riparati, sostituiti o restaurati, la base di valutazione sarà il costo del supporto vergine. Tuttavia questa Polizza non assicura alcuna



somma relativa al valore di tali Dati Elettronici all'Assicurato o qualsiasi altra parte, anche qualora tali Dati Elettronici non possano essere ricreati, raccolti o assemblati.

Art. III.8. Entità dell'indennizzo e Franchigie/Scoperto

L'entità dell'indennizzo è costituita dall'importo del danno liquidabile dedotte le franchigie e/o gli scoperti riportati nella Scheda di Polizza che non possono essere assicurati e devono restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla garanzia.

Art. III.9. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- Entro 3 giorni dall'avvenimento del sinistro o non appena a conoscenza, comunicare a TUA Assicurazioni S.p.A., anche attraverso il proprio Intermediario, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- Devono inoltre fare seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, gli Assicuratori hanno diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Le comunicazioni relative ai Sinistri dovranno essere inoltrate a sinistri@qubo-italia.eu

In alternativa alla linea telefonica per i Sinistri: +39-0464036119 o Fax: +39-0464036121

Art. III.10. Documentazione in caso di sinistro

- 1) In caso di sinistro rientrante nelle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, l'Assicurato deve presentare la copia originale della denuncia effettuata all'Autorità competente. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.
- 2) In caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, l'Assicurato deve consegnare agli Assicuratori, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo e a proprie spese:
 - libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove nella denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);
 - le seconde chiavi e tutte quelle in dotazione di serie;
 - estratto cronologico generale e annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;
 - autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo.
- 3) Gli Assicuratori, sia in caso di furto (totale o parziale) che di incendio, indennizzano il danno indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del Codice Penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati).
- 4) In caso di sinistro rientrante nella garanzia Incendio, l'Assicurato deve consegnare agli Assicuratori copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.
- 5) Per i sinistri rientranti nelle Sezioni 1 - 2 - 3 relativamente ai danni subiti dagli accessori aggiuntivi non di serie, l'Assicurato deve consegnare agli Assicuratori la fattura d'acquisto o d'installazione.
- 6) L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



TUA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

Art. III.11. Recupero

- 1) L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito gli Assicuratori, nonché di far verbalizzare dalle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
- 2) Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il valore del relitto sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
- 3) In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento del danno, l'Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere agli Assicuratori, la quale tratterà il ricavato della vendita; se l'indennizzo fosse stato parziale, in conseguenza all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sofferto.

Art. III.12. Riparazioni

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso degli Assicuratori, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso degli Assicuratori, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto dagli Assicuratori per l'anticipata riparazione.

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte degli Assicuratori, senza aver diritto ad indennità.

Art. III.13. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, la documentazione prodotta e l'ammontare del danno, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. III.14. Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente che dolosamente ometta di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all'indennizzo.

Art. III.15. Durata del Contratto e Pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto non ha tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con gli stessi Assicuratori o di stipulare un nuovo contratto con altri, la copertura assicurativa in scadenza manterrà la sua validità fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

I premi devono essere pagati a TUA Assicurazioni S.p.A., anche tramite l'Intermediario del Contraente riportato nella Scheda di Polizza.

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate. Qualora sia previsto il pagamento del premio in più rate, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza di una rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. III.16. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, entro 15 giorni dalla data di validità dello stesso, gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.



Art. III.17. Condizioni di vincolo (valida solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza)

La presente condizione è valida esclusivamente se il veicolo indicato nella scheda di polizza è stato acquistato con contratto di finanziamento o di leasing. Le prestazioni delle garanzie, a seguito indicate, sono vincolate a favore della Società titolare del contratto di finanziamento o di leasing, fino alla data di scadenza del finanziamento o del leasing indicata nella scheda di polizza del veicolo assicurato.

TUA si obbliga per la durata del contratto di finanziamento o di leasing, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate, se non con il consenso della Società titolare del contratto di finanziamento o di leasing, comunicare alla Società titolare del contratto di finanziamento o di leasing ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Inoltre si impegna a non pagare all'Assicurato, in caso di sinistro relativo alle garanzie a seguito indicate, l'indennizzo spettante ai sensi di polizza, senza il consenso della Società titolare del contratto di finanziamento o di leasing, ed inoltre si obbliga, fino alla concorrenza del residuo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società titolare del contratto di finanziamento o di leasing oggetto del presente vincolo è fin da ora autorizzata dall'Assicurato. Nel caso in cui il veicolo assicurato con vincolo dovesse rientrare nella disponibilità, giuridica e materiale, della società finanziaria a seguito dell'insolvenza del locatario, le garanzie assicurative resteranno attive, operando direttamente a favore della società vincolataria, la quale potrà esercitare i relativi diritti fornendo documentazione idonea a dimostrare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale di finanziamento.

Art. III.18. Trasferimento di proprietà del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione agli Assicuratori. Il contraente potrà scegliere tra le seguenti ipotesi:

a) Sostituzione con altro veicolo.

Il contraente può chiedere che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente. Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione. Nel caso di diminuzione del premio, gli Assicuratori non effettuano alcun rimborso, ma procedono all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.

Gli Assicuratori in ogni modo si riservano la facoltà di accettare la richiesta di sostituzione. In caso negativo il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal giorno della comunicazione del trasferimento di proprietà.

b) Risoluzione del contratto.

Il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal giorno della comunicazione del trasferimento di proprietà.

Art. III.19. Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto non ha effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Qualora il contratto sia stato emesso con frazionamento, gli Assicuratori provvederanno all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto dietro rilascio di apposita quietanza.

Il contraente è tenuto a fornire copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. In caso di rinvenimento del veicolo il contraente è tenuto a fornire copia del verbale di ritrovamento del veicolo rubato redatto dalla Pubblica Autorità.

Art. III.20. Richiesta fraudolenta – Clausola Risolutiva Espressa

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.



TUA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

Art. III.21. Giurisdizione e Legge applicabile

E' convenuto tra le parti che il presente contratto d'Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a e/o connessa al presente contratto d'Assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Art. III.22. Forma di Comunicazione

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato, conferisce all'Intermediario mandatario il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono a Qubo Insurance Solutions Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario mandatario da Qubo Insurance Solutions Srl si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario mandatario a Qubo Insurance Solutions Srl si considererà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta a Qubo Insurance Solutions Srl si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta da Qubo Insurance Solutions Srl si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. III.23. Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IV. Informazioni sui Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

TUA Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/2773470
E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:



TUA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

fax 06-42133206

Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it

utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it – sezione Per i Consumatori – Reclami – “Guida ai reclami”), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT – Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

V. Arbitrato

In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Risarcimento e sull'operatività della presente Polizza si dovrà ricorrere ad un arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall'Assicurato, uno dagli Assicuratori e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'Assicurato. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l'Assicurato. L'arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

Danni individuale

La Società TUA Assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1, **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;

2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;

4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾. La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.

¹ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

² ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

³ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁴ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁵ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁶ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁷ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁸ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁹ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

¹⁰ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

¹¹ vedi nota 9;

¹² vedi nota 9;



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁴⁾ per finalità di marketing;

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;

6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizione e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

¹³⁰ vedi nota 9;

¹⁴⁰ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

¹⁵⁰ vedi nota 14;

¹⁶⁰ vedi nota 9;



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.

Il Titolare r.l.p.t. Prestazione del consenso

Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all’attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell’informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all’estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

☐ CONSENTIAMO

☐ NON CONSENTIAMO

- ❖ al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾; il consenso è **facoltativo**;

☐ CONSENTIAMO

☐ NON CONSENTIAMO

- **da compilare anche nel caso di persone giuridiche**

- ❖ al trattamento **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁰⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²¹⁾**, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;

☐ CONSENTIAMO

☐ NON CONSENTIAMO

- **da compilare anche nel caso di persone giuridiche**

- ❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²²⁾, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²³⁾; il consenso è **facoltativo**.

☐ CONSENTIAMO

☐ NON CONSENTIAMO

- **da compilare anche nel caso di persone giuridiche**

Dichiaro che i *flag* apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data

Firma

¹⁷⁰ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

¹⁸⁰ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

¹⁹⁰ vedi nota 9;

²⁰⁰ vedi nota 9;

²¹⁰ vedi nota 14;

²²⁰ vedi nota 14;

²³⁰ vedi nota 9.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel (+39) 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. -
www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 -
NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

